GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Lunedì, 26 novembre 1923** — **Numero 277**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Sua Maestà il Re, con decreto in data 22 novembre 1923, ha nominato il senatore cav. di gr. croce prof. Raffaele Perla, presidente del Consiglio di Stato, a vice presidente del Senato del Regno per la prima sessione della XXVI legislatura.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2419.

Validità permanente delle tessere di libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi, rilasciate ai senatori del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il regolamento approvato col Nostro decreto 21 agosto 1922, n. 1522;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le tessere di libero ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie ed agli scavi d'antichità, che saranno rilasciate ai senatori del Regno a norma dell'art. 13 del regolamento approvato col R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522, anzichè esser valide per un anno e soggette alla rinnovazione di anno in anno secondo le prescrizioni degli articoli 10 e 15 del predetto regolamento, saranno permanenti.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1923
Atti del Governo, registro 218, foglio 139. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2421.

Borse ordinarie di studio e borsa di perfezionamento della Regia scuola dell'arte della medaglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'arte della medaglia:

Veduto il regolamento pel funzionamento della Regia scuola medesima, approvato con R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e le successive modificazioni approvate con i Regi decreti 24 settembre 1908, n. 611; 10 aprile 1910, n. 245; 4 gennaio 1912, n. 105; 20 ottobre 1912, n. 1165, e 22 luglio 1920, n. 1279;

Veduto il R. decreto 14 luglio 1921, n. 1096, che eleva, per il periodo dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1923, a L. 3456 annue le borse ordinarie di studio istituite presso la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1527, che eleva, per il periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1923, a L. 6480 annue la borsa di perfezionamento istituita presso la Regia scuola medesima;

Riconosciuta l'opportunità di mantenere, per l'anno scolastico 1923-1924, nella suddetta misura, sia le ricordate borse ordinarie, sia quella di perfezionamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sino al 30 giugno 1924, le borse ordinarie di studio, e le borse di perfezionamento istituite dal regolamento della Regia scuola dell'arte della medaglia, sono mantenute le prime nella misura di annue L. 3456, e la seconda nella misura di annue L. 6480.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 141. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2427.

Dichiarazione di pubblica utilità ed obbligo della costruzione delle opere di irrigazione progettate dal comune di Ponte in Valtellina (Sondrio).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 11 dicembre 1921, con la quale il sindaco del comune di Ponte in Valtellina (Sondrio), autorizzato con le deliberazioni del Consiglio comunale, debitamente approvate, del 13 e 27 novembre 1921, e d'accordo col presidente del Consorzio d'irrigazione, giusta deliberazione consorziale del 30 ottobre 1921, e salvo a devolvere a favore di detto Consorzio, quando sarà riordinato, a norma del decreto-legge 8 agosto 1918, n. 1255, il concorso statale che sarà per ottenere, chiede che, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sia dichiarata di pubblica utilità e obbligatoria la costruzione dei canali e delle altre opere previste nel progetto tecnico 24 marzo 1907, redatto dall'ing. Valmiro Pinchetti, e aggiornato in data 18 gennaio 1920, e chiede inoltre che il Consorzio sia pareggiato agli effetti dell'obbligatorietà per i dissenzienti, ai consorzi di bonifica di 2ª categoria;

Vista la legge 29 maggio 1873, n. 1387;
Visto il testo unico delle leggi sui consorzi ed opere d'irrigazione, approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747;
Visto l'art. 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177;
Visto il parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Sondrio in data 5 febbraio 1920;
Sentito il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 febbraio 1922;
Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 20 giugno 1923 dal Consiglio di agricoltura;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la economia nazionale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il progetto di costruzione di opere d'irrigazione presentato al Ministero di agricoltura dal comune di Ponte in Valtellina, redatto in data 24 marzo 1907 dall'ing. Valmiro Pinchetti, ed aggiornato in data 18 gennaio 1920, la cui opera complessiva è prevista in L. 381,000, è dichiarato di pubblica utilità e la costruzione di quell'opera di grande irrigazione dichiarata obbligatoria agli effetti dell'art. 4 della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

Art. 2.

Il concorso dello Stato nelle spese per la costruzione del progetto suddetto è determinato in L. 127,000.

Tale concorso verrà pagato ratealmente al Comune in base a stati di avanzamento dei lavori, che verranno rilasciati dall'ufficio del Genio civile di Sondrio, e che dovranno accertare una spesa effettiva dei lavori già eseguiti almeno tripla della rata del concorso statale di cui verrà invocato il pagamento.

L'ultima rata non potrà essere pagata al Comune se non dopo il collaudo finale dell'opera, che dovrà accertare una spesa complessiva non inferiore a quella prevista in lire 381,000, salvo riduzione proporzionale della rata stessa qualora la spesa effettiva risultasse minore.

Art. 3.

Il predetto Consorzio sarà riconosciuto agli effetti della obbligatorietà per tutti i proprietari dei terreni inclusi nel comprensorio i cui limiti risultano dall'allegata planimetria, come consorzio d'irrigazione obbligatorio, pareggiati ai consorzi di bonifica di 2ª categoria agli effetti dell'art. 35 del decreto-legge Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255.

Art. 4.

Il Comune provvederà all'esecuzione e manutenzione delle opere d'irrigazione, alla formazione del ruolo dei proprietari dei terreni inclusi nel comprensorio d'irrigazione e obbligati a ricevere acqua a scopo irriguo, al ratizzo delle spese tra i consorziati, e all'assegnazione a ciascuno di essi della quantità di acqua occorrente alla sua proprietà.

La quota di contributo, posta a carico di ciascuna delle proprietà interessate, sarà riscossa con ruolo, reso esecutivo dal Prefetto, salvo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, il quale provvederà sentito il Consiglio superiore per l'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 147. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2438.
Aumento della tassa di frequenza nei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto n. 388 in data 4 febbraio 1923;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tassa di frequenza per ciascuna classe di istituto nautico — di cui all'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1923, n. 388, e stabilita dalla tabella *E* annessa allo stesso decreto — è aumentata di L. 50 a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 158. — GRANATA.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2437.
Tassa di ammissione a concorsi per cattedre nei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per essere ammessi ai concorsi come insegnanti di ruolo negli istituti nautici dipendenti dal Ministero della marina, si dovrà versare agli uffici di registro e bollo la tassa di L. 50.
Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 157. — GRANATA.

REGIO DECRETO 3 novembre 1923, n. 2453.
Norme concernenti l'ordinamento per l'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scuole elementari dei Comuni non autonomi sono governate dall'Amministrazione scolastica a capo della quale è il Regio provveditore agli studi.
Al Regio provveditore agli studi spetta, altresì, di vigilare e di promuovere l'istruzione elementare nei Comuni autonomi situati nel territorio della sua circoscrizione.

Art. 2.

Presso ogni Provveditorato agli studi sono istituiti, per gli affari dell'istruzione elementare, un Consiglio scolastico ed un Consiglio di disciplina, ambedue presieduti dal Regio provveditore.

Art. 3.

Il Consiglio scolastico è composto di sei membri, oltre il presidente, e cioè di un preside di scuole medie governative, di un sanitario e di altre quattro persone che abbiano speciale conoscenza dell'ordinamento della istruzione elementare e dei particolari bisogni della scuola.
I membri del Consiglio scolastico sono nominati per decreto Ministeriale.
Restano in ufficio un triennio e sono riconfermabili.

Art. 4.

Il Consiglio scolastico si aduna normalmente due volte il mese.
Esso delibera sull'istituzione, la soppressione e la distribuzione delle scuole, amministra i fondi e le rendite, comunque provenienti, destinati all'istruzione elementare, approva le deliberazioni comunali aventi per obbietto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione elementare,
Dà pareri sui licenziamenti per ragioni didattiche, sulla decadenza e sulla dispensa dall'ufficio, sui trasferimenti per ragioni di servizio, sui ritardi di promozione dei maestri elementari e sopra ogni altro provvedimento o proposta sulla quale il Regio provveditore agli studi reputi opportuno di interpellarlo.
Provvede, inoltre, sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 5.

Il Consiglio di disciplina è composto di quattro membri, oltre il presidente, e, cioè, di due membri del Consiglio scolastico, di un professore di scuole medie governative e, infine, di un direttore didattico comunale o di un insegnante elementare titolare di scuola classificata, secondo che l'incolpato sia un direttore didattico comunale od un insegnante elementare.
I membri del Consiglio di disciplina sono nominati per decreto Ministeriale.
Restano in ufficio tre anni e sono riconfermabili.

Art. 6.

Il Consiglio di disciplina giudica della responsabilità disciplinare dei maestri e dei direttori didattici comunali nei limiti di cui all'art. 27 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132 e nei modi e con le formalità stabilite dal regolamento.

Art. 7.

Il Regio provveditore agli studi vigila personalmente e per mezzo degl'ispettori sull'insegnamento pubblico e privato, presiede all'approvazione dei libri di testo, decide, con provvedimento definitivo, sui ricorsi contro i certificati di servizio rilasciati dagli ispettori scolastici, contro i dinieghi di congedo e le nomine dei supplenti da parte dei medesimi, promuove ogni provvedimento utile all'istruzione elementare, dispone, nei casi urgenti per ragioni sanitarie o per grave motivo d'ordine interno, l'immediata temporanea chiusura delle scuole, nomina, d'accordo con il Prefetto competente, commissari scolastici con facoltà di indagare presso i Comuni inadempienti agli obblighi scolastici, esercita tutte le altre attribuzioni deferitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 8.

Alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi è posto l'ufficio scolastico costituito di funzionari delle carriere amministrative, di ragioneria e d'ordine.

Sono, altresì, alla sua diretta dipendenza gli ispettori scolastici ed i direttori didattici governativi.

Art. 9.

Il territorio del Regio provveditorato agli studi è diviso, con decreto Ministeriale, in circoscrizioni ispettive e, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici.

La circoscrizione ispettiva è affidata a un Regio ispettore scolastico, il circolo didattico a un direttore didattico governativo.

Art. 10.

Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi potrà affidarla, in via provvisoria, ad un direttore didattico governativo, o, se le esigenze del servizio lo consiglino, a più direttori, ciascuno per una parte, oppure all'ispettore scolastico viciniore.

Art. 11.

Il Regio ispettore scolastico vigila sull'istruzione pubblica e privata nell'ambito della sua circoscrizione, autorizza l'apertura di scuole o di istituti privati di istruzione elementare, provvede alla supplenza dei direttori assenti con incarico a direttori di sedi viciniori, rilascia i certificati di servizio ai maestri sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi, decide definitivamente sui ricorsi contro i risultati dei verbali di visita e l'assegnazone delle classi fatta dai direttori didattici.

Art. 12.

Gli ispettori scolastici cui non sia assegnata una circoscrizione ispettiva, saranno distribuiti dal Ministero tra le città sedi di Provveditorato e gli altri centri urbani per la vigilanza sui collegi e sulle scuole private, sugli istituti speciali, sulle classi per tardivi ed anormali, sugli asili infantili e sulle altre opere integrative della scuola.

Art. 13.

Il direttore didattico governativo visita le scuole e compila i rapporti informativi sugli insegnanti; assegna, annualmente, i maestri alle varie classi disciplinando i turni, provvede alla continuità dell'insegnamento nei casi di assenza dei maestri; determina il calendario e l'orario delle scuole e fissa i giorni degli esami, nominando altresì le commissioni esaminatrici; propone nuovi ordinamenti, riordinamenti e sdoppiamenti di classi nell'interesse della scuola.

Art. 14.

In ogni Comune autonomo la direzione delle scuole deve essere affidata ad un direttore didattico comunale.

Esso sarà coadiuvato da direttori sezionali, uno per ogni gruppo di trenta classi con maestro proprio.

Se il numero delle classi con maestro proprio sia superiore a duecento, la direzione delle scuole elementari dovrà essere affidata a un direttore centrale.

Art. 15.

Le attribuzioni del direttore e dei direttori sezionali dei Comuni autonomi sono quelle che l'art. 13 del presente decreto affida ai direttori didattici governativi.

Ai direttori didattici comunali e ai direttori sezionali si applicano le norme sullo stato giuridico dei maestri elementari.

Art. 16.

Le autorità comunali non sono esonerate dall'obbligo di vigilare sulla scuola limitatamente, però, alla presenza degli scolari, al loro buon contegno fuori della scuola ed alla assiduità del maestro.

Le autorità scolastiche dovranno prendere nota delle informazioni date dalle autorità comunali secondo le norme dettate dal regolamento.

Art. 17.

Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare con ufficio presso il Ministero della pubblica istruzione provvedono al coordinamento del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.

E' pure loro compito l'attendere a studi ed indagini, su richiesta del direttore generale per l'istruzione elementare.

Essi vengono nominati, a scelta, dal Ministro fra persone di singolare competenza tecnica nei problemi della scuola elementare.

Art. 18.

L'ufficio di Regio provveditore agli studi si può conferire oltre che per promozione dal ruolo dell'Amministrazione scolastica provinciale ovvero per trasferimento o per promozione dal ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, anche, a scelta del Ministro, quando per dottrina, per esperienza e per autorità morale, siano riconosciuti particolarmente idonei all'ufficio, fra i presidi e i professori di scuole medie governative, fra i funzionari di prima categoria di qualsiasi grado dell'Amministrazione centrale e provinciale della pubblica istruzione o fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

Art. 19.

Il Regio provveditore agli studi che provenga da un ruolo governativo conserva se provveduto di maggiore stipendio la differenza a titolo di assegno personale, da riassorbirsi nei successivi miglioramenti di carriera.

Il Regio provveditore agli studi che faccia ritorno o per domanda o per ufficio al ruolo di provenienza va ad occuparvi quel posto che gli sarebbe spettato se vi fosse sempre rimasto.

Art. 20.

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono nominati per concorso.

La tassa di ammissione al concorso è indicata nella unita tabella I che stabilisce altresì a quale tassa sia soggetta la concessione del diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per esame o per commutazione del diploma del soppresso corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali.

Art. 21.

I direttori centrali e i direttori didattici comunali sono nominati per concorso.

Il regolamento scolastico comunale può stabilire che al concorso per direttore didattico siano ammessi soltanto in-

segnanti del Comune quando il numero delle classi elementari del Comune stesso non sia superiore a 60.

Condizione essenziale di ammissione al concorso è il possesso del titolo di abilitazione all'ufficio.

Il regolamento scolastico del Comune stabilirà le norme per il funzionamento della direzione didattica e determinerà, occorrendo, il numero delle vice direzioni.

Art. 22.

Alle spese per i locali e per l'arredamento dell'ufficio scolastico provvedono le Provincie comprese nella giurisdizione del Provveditorato agli studi; alle spese predette lo Stato contribuisce nella misura di cui all'annessa tabella II.

Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi terranno l'ufficio presso una delle scuole pubbliche della città di loro residenza.

Art. 23.

Nei vari Comuni del Regno saranno nominati con Regio decreto ispettori onorari per le opere integrative della scuola.

I detti ispettori onorari restano in ufficio un triennio, ma possono essere confermati.

Art. 24.

L'ispettore onorario ha le seguenti attribuzioni:

1° Presta il suo concorso morale in vantaggio delle opere integrative della scuola nelle zone in cui esse abbiano minore efficienza;

2° Coordina le varie opere integrative, che mirano a fini analoghi, in modo che i mezzi della beneficenza pubblica ed i sussidi dello Stato e degli altri Enti siano ripartiti fra le istituzioni più meritevoli;

3° Esegue, per incarico delle autorità scolastiche, inchieste sulle condizioni e il valore delle varie iniziative nel campo delle istituzioni prescolastiche, complementari o postscolastiche;

4° Promuove la compilazione di speciali guide tecniche per i maestri e di pubblicazioni adatte a collegare intimamente tutti gli altri sforzi diretti a mantenere e a consolidare l'efficacia educativa della scuola nazionale.

Art. 25.

Gli ispettori onorari potranno essere riuniti in gruppi tecnici distrettuali o nazionali, secondo l'annessa tabella III.

Art. 26.

L'ufficio e l'opera degli ispettori delle opere integrative della scuola non sono retribuiti nè da indennità nè da gettoni di presenza.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 27.

Gli ispettori centrali per l'istruzione elementare presentemente in servizio, potranno, su loro domanda o d'autorità, essere trasferiti entro il 31 dicembre 1923 nel ruolo dei primi ispettori scolastici ed essere messi a disposizione dei Regi provveditori agli studi. In tal caso conserveranno, a titolo di assegno *ad personam*, l'eventuale differenza tra lo stipendio di cui sono provveduti e quello del nuovo grado. Tale differenza dovrà riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio.

Art. 28.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto i Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole provvederanno alla modifica del regolamento scolastico.

Art. 29.

Coloro che nei territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, hanno avuto, dopo il 24 maggio 1915, incarichi ispettivi, possono a loro domanda, purchè in possesso del titolo prescritto, essere nominati direttori didattici governativi, conservando come assegno personale, da riassorbirsi così in eventuali provvedimenti di carattere organico come nei successivi aumenti periodici, la eventuale differenza in più tra lo stipendio, di cui sono provveduti, e quello, cui hanno diritto sulla base delle norme in vigore.

Art. 30.

In deroga alla norma di cui all'art. 20, entro il 31 dicembre 1923, potranno essere nominati direttori didattici governativi, per titoli, gli ex supplenti di pedagogia nei soppressi corsi magistrali incaricati della direzione dei corsi medesimi, forniti di titolo di studio superiore al diploma di maestro, che abbiano tenuto lodevolmente il detto ufficio per almeno un triennio e i capomaestri delle soppresse scuole di pratica annesse ai Regi istituti magistrali nei territori annessi.

Quelli dei predetti insegnanti, che attualmente occupano un posto di ruolo presso Comuni autonomi, sono nominati per titoli direttori didattici nelle scuole dei Comuni medesimi, in deroga all'art. 21, qualora risulti vacanza di posti.

Entro lo stesso termine potranno essere nominati direttori didattici governativi gl'insegnanti di cui all'art. 11 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, che abbiano prestato lodevole servizio e siano forniti del titolo di abilitazione alla direzione didattica, e, alle stesse condizioni, gl'insegnanti di educazione fisica, forniti dello stesso titolo, che non siano stati collocati a riposo, esonerati o dispensati dal servizio o assunti dall'Ente nazionale di educazione fisica.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli insegnanti di scuole medie pareggiate, la cui cattedra sia stata soppressa per effetto del nuovo ordinamento degli istituti di istruzione media.

Art. 31.

Tutte le disposizioni, non aventi carattere transitorio, che contemplino materie regolate dal presente decreto sono abrogate.

Art. 32.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per l'applicazione di esso verranno emanate le norme regolamentari entro l'anno scolastico 1923-24. Fino alla pubblicazione di tali norme si provvederà mediante ordinanze del Ministro per la pubblica istruzione aventi valore di disposizioni regolamentari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 172. — GRANATA.

TABELLA I (Art. 20).

Tassa per i concorsi degli ispettori e dei direttori e tassa di diploma di direttore didattico.

Tassa di concorso . . . . L. 50
Tassa di diploma . . . . » 50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GENTILE.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

TABELLA II (Art. 22).

Concorso alle spese per i locali dei provveditori agli studi.

a) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali dei Provveditorati di Roma, Napoli, Milano, Torino, Venezia, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Genova, Ancona, Trieste . L. 10,000
b) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali dei provveditorati di Aquila, Cosenza, Cagliari . . » 6,000
c) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali dei provveditorati di Trento, Perugia, Potenza, Campobasso . . . . » 4,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GENTILE.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

TABELLA III (Art. 25).

Gruppi tecnici.

1) Assistenza all'infanzia, educazione delle madri, asili d'infanzia di iniziativa privata.
2) Scuole libere di economia domestica e corsi di propaganda di igiene; pubblicazioni periodiche di igiene della casa e della scuola; propaganda per la pulizia nella scuola e nei pubblici edifici; lotta per mezzo della scuola contro l'alcoolismo e le altre malattie sociali.
3) Opere di assistenza educativa agli anormali; educazione speciale dei minorati; biblioteche per i ciechi.
4) Opere di assistenza educativa ai minorenni traviati e ai minorenni condannati con pena sospesa; pubblicazioni per la rieducazione morale dei carcerati; istruzioni e libri per la preparazione dei maestri dei luoghi di pena.
5) Iniziative varie per il consolidamento della coltura degli ex allievi delle scuole primarie e popolari, scuole speciali e d'iniziativa privata; propaganda per la cultura professionale dei giovani operai; viaggi d'istruzione; ricreatori; scuole all'aperto; dopo-scuola; riorganizzazioni varie per migliorare i rapporti della scuola con le famiglie; opere di cultura, specialmente professionale, promosse da organizzazioni di mutilati.
6) Biblioteche popolari; valorizzazione delle tradizioni popolari e della letteratura e arte di popolo; studi etnografici; mostre etnografiche.
7) Iniziative per il miglioramento degli arredi scolastici e del materiale didattico; iniziative per la decorazione della scuola e le illustrazioni di libri scolastici e per i fanciulli; educazione musicale del popolo; diacoteche ed in genere conservazione del tesoro musicale delle varie regioni italiane; biblioteche musicali popolari; teatri popolari.
8) Cinematografia educativa; proiezioni luminose e valorizzazione scientifica mediante la visione; formazione di fototeche per uso delle scuole del popolo.
9) Attività scientifica varia per la differenzazione educativa delle varie regioni d'Italia; pubblicazione di guide popolari per la migliore conoscenza dei tesori artistici e delle bellezze naturali delle varie regioni italiane; sport scolastico e pubblicazioni relative.
10) Educazione fisica del popolo in rapporto allo spirito nazionale e militare.
11) Iniziative per l'educazione economica del popolo; propaganda al risparmio e alla mutualità; cooperative scolastiche; casse scolastiche; propaganda per la diffusione del credito agrario nel Mezzogiorno d'Italia.
12) Educazione agraria; lezioni e corsi speciali di cultura agraria nelle scuole per gli adulti; propaganda per l'incremento della ricchezza nazionale agricola; igiene del contadino; istituzioni speciali; colonie-scuola per giovani lavoratori; scuole di avviamento agricolo.
13) Educazione dei marinai e dei pescatori; letteratura popolare relativa alla vita marinara; propaganda delle glorie marinare italiane; scuole speciali per il popolo delle marine.
14) Valorizzazione delle piccole industrie mediante istruzione speciale dentro e fuori le scuole.
15) Corsi di perfezionamento per maestri; concorsi a premio fra maestri; biblioteche magistrali.
16) Patronati ed opere di assistenza dipendenti da essi; colonie montane e marine di fondazione privata.
17) Assistenza educativa agli emigranti e finanziamento dei Gruppi di azione per l'istruzione e l'assistenza agli emigranti; iniziative di associazioni nazionali per la difesa dell'italianità all'estero.
18) Pubblicazioni varie sulle opere integrative della scuola.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2456.
Ricupero delle tasse e spese a debito dell'Amministrazione dello Stato nei giudizi avanti il Collegio arbitrale.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 31 ottobre 1923, sul decreto che provvede al ricupero delle tasse e spese a debito dell'Amministrazione dello Stato nei giudizi avanti il Collegio arbitrale.

SIRE,

Le deliberazioni delle Commissioni parlamentari d'inchiesta sulle spese di guerra e sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostruzione delle terre liberate, rese esecutorie, possono essere impugnate avanti il Collegio arbitrale istituito con l'art. 2 della legge 29 dicembre 1921, n. 1979.

Sebbene, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 17 del Regio decreto 4 maggio 1922, n. 638, la ditta ricorrente sia obbligata a fare un deposito per le spese, tuttavia, tenuto conto che occorrono alle singole Amministrazioni dello Stato atti e documenti pei quali, in caso di condanna della ditta, è giusto sia provveduto alla riscossione delle tasse dovute secondo la intrinseca natura degli atti e documenti stessi, e che inoltre il deposito potrà anche non essere sufficiente alle spese dell'intero procedimento, si ravvisa opportuno, anche per controllare tutta la materia delle tasse nei giudizi avanti il suddetto Collegio, la istituzione presso la relativa cancelleria di un registro per la prenotazione di tutte le tasse e spese, in analogia a quanto venne disposto col Regio decreto 11 luglio 1920 per gli analoghi giudizi avanti il Collegio arbitrale per la sistemazione delle industrie di guerra.

La istituzione di tale registro corrispondente ai registri campioni delle cancellerie giudiziarie, senza arrecare alcuna molestia e senza spesa di personale, si prevede potrà procurare una entrata annua di almeno un milione.

In tale considerazione si è predisposto l'unito schema che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 29 dicembre 1921, n. 1979, relativo alla istituzione del Collegio arbitrale per la definizione dei reclami contro i provvedimenti deliberati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 999, e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostruzione delle terre liberate, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 1005;

Visto il R. decreto 4 maggio 1922, n. 638, concernente il funzionamento del Collegio arbitrale istituito con la citata legge 29 dicembre 1921, n. 1979;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tasse di bollo e di registro relative agli atti ed ai documenti che interessano le Amministrazioni dello Stato nei procedimenti innanzi al Collegio arbitrale, di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1921, n. 1979, nonchè l'importo delle spese riguardanti i detti procedimenti devono essere prenotate a debito.

Art. 2.

Agli effetti dell'eventuale ricupero delle tasse e spese prenotate a debito ai sensi del precedente articolo, nella segreteria del Collegio arbitrale è tenuto a cura del segretario un registro nel quale sono notati tutti i ricorsi presentati ai sensi dell'art. 15 del citato R. decreto 4 maggio 1922, n. 638 contro i decreti Ministeriali che rendono esecutive le deliberazioni delle Commissioni di inchiesta.

In tale registro sono notate per ciascuna controversia, la data e la natura degli atti procedurali compiuti per conto dell'Amministrazione interessata nella controversia, l'importo delle relative tasse di bollo e di registro e delle spese.

Art. 3.

Qualora la decisione del Collegio arbitrale porti la condanna della ditta ricorrente alle spese, una nota di quelle annotate nel registro di cui all'articolo precedente compilata dal segretario ed approvata dal presidente capo del Collegio, è trasmessa al ricevitore del registro (atti giudiziari) di Roma insieme con l'indicazione della somma anticipata per spese ai sensi della lettera *a*) dell'art. 17 del citato R. de decreto 4 maggio 1922, n. 638, e dell'ufficio presso il quale trovasi depositata tale somma.

Il ricevitore del registro, accertata la regolare liquidazione delle tasse di bollo e di registro e delle spese, provvede alla riscossione dell'intiero importo prenotato ed al rimborso, alla ditta interessata, dell'eventuale eccedenza delle somme depositate.

Qualora invece le somme depositate non siano sufficienti al pagamento del complessivo debito, in tal caso il ricevitore provvede all'introito delle somme depositate e per la differenza procede ai relativi atti di ricupero.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia per tutti i procedimenti iniziati avanti il Collegio arbitrale, anche se anteriori alla data dello stesso decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 175. — GRANATA.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 11 novembre 1923, n. 2458.
Riforma delle tasse in surrogazione del bollo e registro.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza dell'11 novembre 1923, sul decreto che provvede alla riforma delle tasse in surrogazione del bollo e registro.

SIRE,

La tassa di negoziazione, la tassa sul capitale delle società ed altre associazioni che fanno operazioni nel Regno, comprese quelle di assicurazione, come pure la tassa sulle anticipazioni su pegno, che costituiscono il nucleo principale del gruppo delle tasse in surrogazione del bollo e del registro sono ora commisurate in base ad aliquote varie, di cui alcune costituite dalla tassa principale, dall'aumento dei decimi e dalle addizionali per il terremoto e per i mutilati e vedove di guerra; altre sono costituite soltanto dalla tassa principale e dall'addizionale per i mutilati e vedove di guerra.

Delle dette aliquote alcune sono ancora quelle stabilite dalla legge 12 luglio 1888, n. 5515, salvo i successivi aumenti per decimi e addizionali. L'aliquota della tassa di negoziazione sulle azioni delle Società è ancora quella stabilita col decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 300, quella relativa alla tassa sul capitale delle Società estere risale al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *D*.

Da ultimo l'aliquota della tassa sulle anticipazioni contro pegno per alcune operazioni risale alla legge 12 luglio 1888, n. 5515; per altre operazioni l'aliquota è ancora quella determinata con la legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *C*.

Conviene quindi conglobare nelle varie aliquote la tassa principale, i decimi e le addizionali in modo da formare una aliquota unica con lievi arrotondamenti.

Le stesse aliquote per quanto concerne la tassa di negoziazione stabilite ora per i titoli nominativi delle Società in L. 2.40 per mille e per i titoli al portatore in L. 4.20 per mille, come pure la tassa sul capitale delle Società estere che è ora di L. 4.20 per mille, sono ancora suscettibili di lieve aumento e possono essere rispettivamente elevate per i titoli nominativi a L. 2.50 per mille e per i titoli al portatore e per la tassa sul capitale a L. 4.50 per mille.

Così pure è suscettibile di aumento la tassa sulle anticipazioni su pegno, le cui aliquote principali risalgono, come si è detto, agli anni 1888 e 1907 e non hanno fin ora risentito degli aumenti apportati alle altre tasse di bollo.

A ciò provvede l'unito schema di decreto-legge, ed il sottoscritto confida che la Maestà Vostra si degnerà di apporre al decreto stesso l'Augusta Sua firma.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1924, le tasse in surrogazione del bollo e del registro, contemplate nella tabella annessa al presente decreto, sono aumentate in conformità alla tabella stessa.

Le nuove tasse sono comprensive di ogni addizionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1923.
Atti del Governo registro 218, *foglio* 177. — GRANATA.

Tabella delle tasse in surrogazione per le quali sono stabilite nuove aliquote a decorrere dal 1° gennaio 1924.

Num. d'ordine della tabella	Indicazione dei titoli e valori o delle operazioni soggette a tassa	Misura delle tasse, comprensivo di ogni addizionale		Norme speciali per la liquidazione delle tasse
		per ogni 100 lire	per ogni 1000 lire	
		Lire	Lire	
	Tassa di negoziazione.			
1	Cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, emessi da provincie, comuni ed altri enti diversi dalle società commerciali considerate nell'articolo 229 del codice di commercio:			
	al portatore e nominativi. . .	—	2.50	
2	Azioni, obbligazioni ed altri titoli delle società commerciali e delle società civili considerate nell'art. 229 del codice di commercio:			
	se al portatore	—	4.50	
	se nominativi.	—	2.50	
3	Quote o carature, comunque denominate, delle società in accomandita semplice, quando siano cedibili a terzi con effetto verso le società:			
	se al portatore	—	4.50	
	se nominative	—	2.50	
4	Obbligazioni ferroviarie di cui alla legge 27 aprile 1885, n. 3048; quelle delle società concessionarie di strade ferrate fino al 12 luglio 1898, e quelle emesse in virtù della legge 12 luglio 1908, n. 444, nonchè quelle emesse in virtù dell'art. 36 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 . . .	—	1.00	
5	Azioni delle società cooperative legalmente costituite, di cui alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C* . .	1 —	—	La tassa si applica sul valore nominale delle azioni effettivamente trasmesse.
	Tassa sul capitale delle società straniere.			
6	Capitale destinato o effettivamente impiegato nel Regno, qualora questo sia superiore a quello destinato, da società ed associazioni straniere, comprese le società ed associazioni che fanno operazioni di assicurazione	—	4.50	
	Tasse sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito e pegno.			
7	Operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli e valori fatte da casse di risparmio, da società o da istituti;			
	Rinnovazioni e proroghe delle dette operazioni	—	0.01 al giorno	
8	Se il deposito o pegno è costituito esclusivamente da titoli di Stato o garantiti dallo Stato	—	0.005 al giorno	
9	Le stesse operazioni di cui al n. 7 fatte da privati che tengono case di pegno	—	2.35 (per semestre)	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2468.

Interpretazione dell'art. 5 dei decreti Luogotenenziali 10 agosto 1916, n. 1031 e 9 maggio 1918, n. 742, relativi all'introduzione in franchigia dei materiali occorrenti ai piroscafi di nuova costruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 10 agosto 1916, n. 1031 e 9 maggio 1918, n. 742;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il disposto dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, deve interpretarsi nel senso che i piroscafi i quali non entrino in esercizio entro il termine di 2 anni conservano il diritto all'introduzione in completa franchigia di cui all'art. 4 dello stesso decreto, pur restando limitata, in tal caso, la misura del compenso di costruzione, giusta il disposto del 2° comma di detto articolo 5.

Analogamente il disposto dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742, deve interpretarsi nel senso che i piroscafi i quali non entrino in esercizio entro il termine ivi indicato conservano il diritto alla completa introduzione in franchigia di cui all art. 4 dello stesso decreto, con la stessa limitazione sopraindicata, circa la misura del compenso di costruzione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 novembre 1923.
Atti del Governo, registro, 218, *foglio* 187. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1923, n. 2470.

Modificazioni alla Convenzione approvata con la legge 28 marzo 1912, n. 304, per la istituzione della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 28 marzo 1912, n. 304, che approva la Convenzione 16 giugno 1911, relativa alla istituzione della Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, modificata col R. decreto 1° maggio 1919, n. 684;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della Convenzione 16 giugno 1911, approvata con legge 28 marzo 1912, n. 304, e modificata col R. decreto 1° maggio 1919, n. 684, per la istituzione della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 5. — Il Consiglio superiore è costituito con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, ed è composto di 18 membri oltre il presidente, dei quali:

a) quattro rappresentanti dei datori di lavoro industriali ed agricoli;

b) quattro rappresentanti degli assicurati industriali ed agricoli;

c) sei rappresentanti degli istituti fondatori da questi designati;

d) due scelti dal Ministro predetto fra persone competenti nella materia delle assicurazioni sociali;

e) il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale;

f) il direttore generale della Cassa nazionale fra le assicurazioni sociali.

I rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti degli assicurati saranno scelti i primi fra 8 nomi designati dalle principali organizzazioni di datori di lavoro industriali e agricoli, i secondi fra 8 nomi designati dalle principali organizzazioni di lavoratori delle industrie e dell'agricoltura.

Il presidente del Consiglio sarà nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale e potrà essere scelto tra persone non appartenenti al Consiglio.

Art. 6. — I componenti del Consiglio superiore durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I consiglieri nominati in sostituzione di altri, che abbiano cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza triennale, durano in carica fino al termine di scadenza dei consiglieri ch'essi furono chiamati a sostituire.

Art. 7. — Il Consiglio superiore nomina nel suo seno due vice-presidenti, di cui uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno fra i rappresentanti degli assicurati. I vice-presidenti assumono a tutti gli effetti l'ufficio di presidente in caso di assenza o di impedimento di questo, secondo il turno stabilito dal Comitato esecutivo.

Il direttore generale della Cassa nazionale è nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Egli può essere sospeso o rimosso dall'ufficio con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su conforme proposta del Consiglio superiore della Cassa nazionale.

Art. 8. — Il Comitato esecutivo è composto del presidente, dei due vice-presidenti e di altri 6 membri scelti dal Consiglio:

uno tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

uno tra i rappresentanti degli assicurati;

due tra i rappresentanti degli istituti fondatori;

due tra i membri di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 5.

Il direttore generale della Cassa nazionale infortuni interviene alle adunanze del Consiglio superiore e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

Art. 2.

Gli attuali componenti del Consiglio superiore della Cassa nazionale restano in carica fino alla data di costituzione del nuovo Consiglio in base alle norme stabilite nel presente decreto.

Art. 3.

Continueranno ad essere aggregati al Consiglio superiore ed al Comitato esecutivo della Cassa nazionale infortuni i rappresentanti previsti dall'art. 35 del R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, concernente l'assicurazione infortuni nella Tripolitania e nella Cirenaica, e dall'art. 4 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1847, concernente l'assicurazione infortuni nella Venezia Tridentina. I rappresentanti predetti saranno invitati ad intervenire alle adunanze nelle quali siano trattate materie relative all'applicazione dei detti decreti.

Art. 4.

Il Consiglio superiore nominato ai sensi del presente decreto provvederà, entro un mese dal suo insediamento, a modificare, in relazione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli e in quant'altro sarà ritenuto necessario, il regolamento generale approvato con R. decreto 15 settembre 1922, n. 1333. In particolare, il regolamento predetto stabilità le attribuzioni del Consiglio superiore, del Comitato esecutivo e del direttore generale, le norme per il funzionamento del Consiglio e del Comitato ed in genere le norme per regolare i rapporti fra tutti gli organi della Cassa nazionale.

Il nuovo regolamento sarà trasmesso al Ministro per l'economia nazionale per l'approvazione entro 15 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio superiore che ne approva le disposizioni.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 novembre 1923.
Atti del Governo registro 218, foglio 189. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1923, n. 2473.
Alienazione di materiale residuato dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 4 marzo 1923, n. 552; 25 marzo 1923, n. 773 e 19 aprile 1923, n. 850;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Commissario per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'alienazione dei materiali residuati dalla guerra, che si rendono disponibili, sia per rescissione di precedenti contratti pronunziati a norma del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 773, sia per nuove dichiarazioni di alienabilità, sarà fatta, senza riguardo a prelazioni stabilite con norme precedenti, a favore del migliore offerente in esito a licitazione privata o trattativa privata secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità generale dello Stato.
Qualora ricorrano circostanze eccezionali il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato ed il Commissario per l'Aeronautica avranno tuttavia facoltà di effettuare la vendita, sia per licitazione che per trattativa privata, senza la osservanza di dette norme.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 verrà, con decreto del Ministro per le finanze, istituito apposito capitolo con lo stanziamento di lire 300,000 da erogarsi a favore dei servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi della guerra nazionale e delle famiglie dei caduti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CARNAZZA — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 novembre 1923.
Atti del Governo registro 218, foglio 192. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1923, n. 2474.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri delle finanze e della giustizia, per l'esercizio 1923-24, per spese concernenti il servizio di copia dell'Amministrazione delle carceri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 112-III « Rimborso dalle Amministrazioni centrali, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 10,000.

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 206 « Spese per registri, moduli, carta, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1923-24, è aumentato della somma di L. 10,000.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e gli affari di culto per l'esercizio finanziario 1923-1924, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 3 « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato della spesa per registri ecc. », L. 10,000.

Cap. n. 54-*bis* (nuovo) « Premi di operosità e rendimento al personale addetto al servizio di copia a cottimo per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori », L. 25,000.

In diminuzione:

Cap. n. 41 « Paghe, assegni fissi, premi di ingaggio e rafferma ecc. », L. 35,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 193. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1923, n. 2476.

Norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1459 del 16 novembre 1922, che istituisce un Commissariato per i servizi della marina mercantile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro per l'economia nazionale e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile potrà con proprio decreto, udito il Ministro per l'economia nazionale:

a) limitare il numero delle persone addette al servizio d'imbarco, di sbarco e di trasporto delle merci nei porti e ai luoghi destinati a deposito compresi nell'ambito del demanio pubblico marittimo ed eventualmente anche quello delle persone addette ad altri lavori nel porto;

b) ordinare l'iscrizione delle dette persone in appositi ruoli;

c) regolare la distribuzione dei lavoratori fra i diversi datori di lavoro;

d) limitare il numero degli imprenditori dei servizi accennati;

e) stabilire le tariffe da applicarsi per i servizi del porto di carattere pubblico, e gli orari di lavoro.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto salvo quanto è disposto dalla legge 12 febbraio 1903, n. 50 che attribuisce tutti i poteri di cui al precedente articolo al Commissariato autonomo del porto di Genova.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — CORBINO — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 195. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2479.

Modificazioni al decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, contenente provvedimenti a favore delle associazioni agrarie di mutua assicurazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle associazioni agrarie di mutua assicurazione, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) all'art. 2 è sostituito il seguente: « Le Mutue agrarie aventi i requisiti indicati nell'articolo precedente conseguono la personalità giuridica con decreto del Prefetto »;

b) nell'art. 3 son soppresse le parole: « che decide sentito il Consiglio della previdenza e assicurazioni o un suo comitato »;

c) l'art. 8 è soppresso;

d) agli articoli 9 e 10 è sostituito il seguente: « Art. 9. — Le Mutue agrarie considerate nel presente decreto possono provvedere alla riassicurazione dei propri rischi e alla tutela dei propri interessi riunendosi in federazioni di mutue o casse di riassicurazione. Tali federazioni o casse conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro per l'economia nazionale. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto che deve essere deliberato dall'assemblea dei rappresentanti delle mutue partecipanti.

« Le stesse norme debbono essere osservate per le eventuali modificazioni agli statuti predetti »;

e) nell'art. 12 alle parole: « con decreto Ministeriale emanato nelle forme indicate nell'art. 10 », sono sostituite le parole: « Con decreto del Ministro per l'economia nazionale »;

f) nell'art. 13 sono soppresse le parole: « legislative, regolamentari »;

g) nell'art. 18 sono soppresse le parole: « nè potranno valersi della riassicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni »;

h) negli articoli 3, 4, 15, 16 e 20 alle parole: « Ministro » o « Ministero dell'industria e commercio », sono sostituite le parole: « Ministro » o « Ministero dell'economia nazionale ».

Art. 2.

E' data facoltà al Ministero dell'economia nazionale di promuovere le modificazioni, che siano ritenute necessarie, alle norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, approvate con R. decreto 26 febbraio 1920, n. 271.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 198. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 novembre 1923, n. 2480.
Nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 21 novembre 1923, sul decreto concernente le nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato.

SIRE,

La legislazione sulle pensioni ordinarie civili e militari, è stata, dopo l'emanazione del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, modificata da numerose disposizioni, contenute in provvedimenti riguardanti le più svariate materie, disposizioni che, oltre a recare un grave e crescente onere al bilancio, hanno creato sperequazioni di trattamento e determinato anche incertezze nell'applicazione.

Assai onerosi, soprattutto, sono stati i provvedimenti adottati, per il personale civile, col Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, e successivamente estesi agli altri personali; nè proporzionato al maggiore aggravio derivato all'Erario è stato l'aumento delle ritenute cui venne assoggettato il personale.

Si è reso perciò necessario modificare le norme legislative vigenti per contenere il progressivo incremento della spesa e, al tempo stesso, per unificare e chiarire le disposizioni che regolano la materia.

Lo schema di decreto, che viene sottoposto all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, intende a tali scopi. Con esso si riordinano le disposizioni concernenti la valutazione dei servizi, segnatamente quelle per il riconoscimento del servizio straordinario per il quale il riscatto viene ammesso soltanto entro il limite della metà della sua durata e mediante il pagamento di un contributo più adeguato al beneficio che il personale ritrae dal riconoscimento stesso. Si abrogano d'altro lato le disposizioni che consentivano il riscatto agli effetti della pensione degli anni di studi superiori considerato che il titolo conseguito con tali studi offre già il vantaggio di dare adito a carriere meglio rimunerate e con più favorevole progressione di gradi. Questo vantaggio rappresenta un giusto compenso al più lungo ordine di studi percorso, senza che vi siano ragioni per aggiungere il beneficio eccezionale del computo di un ulteriore periodo di aumento al servizio effettivamente prestato.

Le dette disposizioni circa i riconoscimenti dei servizi straordinari e l'abolizione del riscatto degli anni di studi superiori hanno effetto per tutti gli impiegati in servizio alla data di applicazione del nuovo decreto, ancorchè essi ne abbiano precedentemente ottenuto il riconoscimento in base alle norme attuali; ciò, perchè, qualora i riscatti autorizzati secondo le norme che vengono abrogate fossero mantenuti, si avrebbero, nel personale in servizio, ingiustificate disparità di trattamento, a seconda che il riscatto fosse stato, o meno, in passato, chiesto e concesso.

Vengono inoltre limitati gli aumenti previsti nelle vigenti leggi per speciali servizi ad un periodo di tempo non maggiore della metà della durata effettiva dei servizi stessi e si ripristina una norma già in vigore prima della citata legge 21 agosto 1921, n. 1144 secondo la quale tali aumenti sono valutabili ai soli fini della misura degli assegni e non anche per il computo dei periodi minimi richiesti per conseguire diritto agli assegni stessi.

Le misure delle pensioni e delle indennità, poi, sono rese meno onerose mediante due ordini di provvedimenti.

In primo luogo, si stabilisce che la liquidazione degli assegni di quiescenza debba aver luogo sulla media degli stipendi e delle altre competenze, dichiarate per legge utili a pensione, percepite nell'ultimo triennio di servizio, venendosi così a ristabilire una uniformità turbata da provvedimenti speciali, i quali avevano, per alcune singole categorie, disposto che base di valutazione degli assegni di quiescenza fossero le competenze di attività dell'ultimo anno o, perfino, quelle dell'ultimo giorno.

In secondo luogo, per la determinazione delle pensioni si stabiliscono aliquote prossime a quelle delle leggi anteriori al 1919, e inferiori a quelle adottate con le leggi di detto anno e successive, tenendo presente, per gli opportuni adattamenti, la elevazione avvenuta negli stipendi e nelle paghe.

Si provvede anche ad abolire il limite massimo delle pensioni, fissato in lire 12,000, che praticamente portava ad assegnare pensioni di eguale importo, a funzionari appartenenti a gradi assai diversi, in grave contrasto con le ragioni della gerarchia, che debbono essere tenute presenti anche ai fini del trattamento di quiescenza. Senza fissare un nuovo massimo assoluto, viene stabilito che in nessun caso la pensione possa superare gli otto decimi delle prime lire 20,000 della media degli stipendi, e i cinque decimi dell'eventuale eccedenza.

Norme rigorose vengono dettate per regolare il diritto a pensione privilegiata, riparando così agli abusi verificatisi, specie negli ultimi anni, in questa materia.

Si limita poi il diritto a pensione privilegiata normale attualmente previsto per i genitori, i fratelli e le sorelle dei militari, ai soli casi di morte avvenuta durante il servizio derivante da obblighi di leva. Per i militari di carriera, tale concessione, durante il tempo di pace, non avrebbe giustificazione in confronto del personale civile, tanto più che l'assistenza, con la corresponsione di assegni mensili, ai genitori, fratelli e sorelle bisognose degli ufficiali e dei marescialli e gradi corrispondenti rientra tra i fini dell'Opera di previdenza di cui ai Regi decreti 26 febbraio 1920, n. 219, e 11 marzo 1923, n. 614.

Si elimina altresì il diritto a pensione dei figli e delle figlie nubili maggiorenni inabili al lavoro poichè anche in questi casi la detta Opera di previdenza provvede con la corresponsione di assegni mensili.

Con apposita disposizione vengono, per ragioni di equità e per eliminare una incongruenza verificatasi nell'applicazione delle norme vigenti, estese ai pensionati secondo le leggi anteriori alla riforma 1919, le norme per la riversibilità a favore delle rispettive famiglie, stabilite posteriormente, secondo le quali la pensione alla vedova è liquidata in ragione della metà di quella del marito, anzichè nella misura di un terzo.

Altre minori disposizioni si riferiscono alla estensione del trattamento di pensione, comune a tutto il personale civile, anche a talune categorie che ne erano rimaste escluse (personale subalterno delle amministrazioni centrali e degli uffici giudiziari e personale catastale).

Opportune norme tendono a semplificare la procedura delle liquidazioni di pensione ed a rendere sollecito il pagamento degli acconti, in modo che fra la cessazione dello stipendio e il pagamento dell'acconto non vi sia soluzione di continuità.

Le principali di dette semplificazioni, intese ad eliminare le lagnanze cui danno luogo i ritardi nel pagamento degli assegni di quiescenza, consistono nella soppressione del visto del Ministro delle finanze sui decreti di collocamento a riposo, visto che non reca utilità pratica in quanto il diritto al collocamento a riposo è in massima riconosciuto dalla legge, nonchè nell'abolizione del limite annuo per le pensioni di autorità. Abolito tale limite, si stabilisce, però, col nuovo decreto, ai fini del controllo della spesa, che i provvedimenti per i collocamenti a riposo d'autorità, non possono aver corso se non previo consenso del Ministro delle finanze. Varrà pure ad accelerare la corresponsione degli assegni di quiescenza il decentramento presso le varie amministrazioni del servizio degli acconti, e la prescrizione fatta alle varie amministrazioni di raccogliere per i singoli impiegati ed agenti, sino dal tempo in cui essi trovansi in servizio attivo, tutti gli atti e documenti occorrenti per la liquidazione delle pensioni.

Col riordinamento del regime di quiescenza viene accordato al personale delle amministrazioni dello Stato, con convenienti adattamenti ed entro limiti ragionevoli, un beneficio finora proprio soltanto di quello appartenente all'Azienda ferroviaria, vale a dire la concessione a carico dell'Opera di previdenza, alla quale viene assegnato un contributo fisso, di una indennità di buonuscita all'impiegato, in caso di collocamento a riposo, o alla famiglia superstite, in caso di morte durante l'attività di servizio.

Per effetto delle riforme indicate, si otterrà, nell'onere per il trattamento di riposo del personale, prescindendo dalle cause che possono influire a determinarne l'incremento, e che avrebbero, col regime di pensioni attuale, recato conseguenze di grave portata, una generale e notevole economia, la quale concorrerà, con le altre provvidenze attuate dal Governo, al raggiungimento di uno stabile riassetto della pubblica finanza.

Il presente provvedimento — deve infine rilevarsi — si connette a quello sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e, insieme a questo, vale a stabilire la necessaria unificazione delle norme concernenti il trattamento economico delle varie categorie di personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Valutazione dei servizi.

Art. 1.

I servizi prestati nella qualità di straordinario, avventizio e simile, non sono equivalenti all'alunnato, ai sensi dell'articolo 26 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, neppure dopo affidamento di nomina ad impiego di ruolo.

Per l'impiegato civile o per il militare collocato a riposo o comunque dispensato dall'impiego, che venga di fatto, per qualsiasi causa, trattenuto in servizio, il tempo trascorso in tale condizione non è valutato agli effetti di pensione.

Nulla è innovato per quanto concerne il computo del tempo trascorso dagli ufficiali in posizione di servizio ausiliario o dei periodi di richiamo in servizio attivo durante la posizione ausiliaria.

Art. 2.

Il periodo di servizio prestato posteriormente al diciottesimo anno di età, nella qualità di straordinario, avventizio e simile e di commesso gerente demaniale, riscattabile ai sensi dell'articolo 14 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, non può essere riconosciuto per più della metà della sua durata effettiva. Rimane con ciò abolito il limite di dieci anni di cui alla citata disposizione.

Il contributo di riscatto per il riconoscimento dei servizi sopraindicati, per ciascun anno riscattato, è commisurato al sei per cento dello stipendio goduto all'atto della presentazione della relativa domanda.

La data di presentazione delle domande deve risultare da ricevuta, rilasciata dall'ufficio incaricato di raccoglierle.

Quando la domanda di riscatto sia presentata dopo la cessazione del servizio, il contributo del sei per cento è commisurato sull'ultimo stipendio.

La domanda di riscatto che non venga presentata durante il servizio deve essere fatta dall'impiegato o dai suoi aventi causa, a pena di decadenza, insieme alla domanda di pensione o di indennità.

Il contributo di riscatto che non sia versato subito in una sola volta, può essere suddiviso in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore alla metà di quello riconosciuto.

Nel caso di liquidazione di indennità invece di pensione, il contributo di riscatto o le rate residue sono detratte per intero dall'indennità.

Nel caso di pensione di riversibilità le rate di contributo non ancora versate sono ridotte proporzionalmente alle quote di riversibilità.

Sono abrogati gli articoli 13 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, e 5 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, circa il riscatto agli effetti di pensione degli anni di studi superiori e dei corsi speciali di perfezionamento.

Art. 3.

Le disposizioni del precedente articolo 2 sono applicabili a tutti gli impiegati civili e militari in servizio alla entrata in vigore del presente decreto, ancorchè abbiano ottenuto il riscatto in base alle norme già vigenti, nonchè a quelli che saranno assunti successivamente.

Le somme già pagate per contributo di riscatto saranno rimborsate agli aventi diritto o imputate al contributo dovuto ai sensi del precedente articolo, da commisurarsi sullo stipendio goduto alla data in cui fu presentata la primitiva domanda di riscatto.

Nulla è innovato alle disposizioni dei Regi decreti 9 maggio 1920, n. 749, e 18 febbraio 1923, n. 428.

Il disposto dell'articolo 1 del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 749, è applicabile anche per gli insegnanti delle università o di altri istituti di istruzione superiore che abbiano precedentemente prestato servizio come incaricati fuori ruolo.

Le disposizioni della legge 6 agosto 1893, n. 456, e dell'art. 2 del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 749, sono applicabili anche per gli insegnanti delle università o di altri istituti di istruzione superiore che abbiano precedentemente prestato servizio presso scuole medie pareggiate o università libere.

Gli anni di servizio riconosciuti ai sensi del precedente e del presente articolo sono computati tanto per il raggiungimento del periodo minimo di servizio effettivo per il diritto agli assegni di quiescenza, quanto per la misura degli assegni stessi.

Art. 4.

Sulle domande di riscatto dei servizi provvede la Corte dei conti, con apposita deliberazione, se l'impiegato è in servizio, o con la stessa deliberazione di liquidazione degli assegni di quiescenza, se l'impiegato non è più in servizio.

La deliberazione della Corte è comunicata al ministero delle finanze, per i provvedimenti di riscossione del contributo di riscatto, ed è notificata all'interessato con le forme stabilite per le deliberazioni di liquidazione degli assegni di quiescenza.

Contro le deliberazioni della Corte dei conti è ammesso ricorso, entro il termine di novanta giorni da detta notifica, alle sezioni unite della Corte stessa.

Art. 5.

Gli aumenti per servizi speciali agli effetti di pensione in qualsiasi modo previsti dalle leggi vigenti non possono in verun caso essere valutati per un periodo di tempo superiore alla metà della durata effettiva dei servizi medesimi.

Ogni campagna di guerra continuerà a calcolarsi per anno intero. Però all'anno della campagna di guerra non può aggiungersi alcun altro aumento per servizi speciali prestati nell'anno stesso.

Tanto gli aumenti per servizi speciali quanto quelli per le campagne di guerra, sono computati soltanto dopo raggiunto il minimo di servizio effettivo necessario rispettivamente per il diritto ad indennità o a pensione.

Art. 6.

Alla lettera *b*) dell'art. 67 del testo unico approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sostituito dall'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, e modificato dalla legge 19 giugno 1913, n. 692, è sostituita la seguente:

« *b*) tre o quattro anni antecedenti al conseguimento della laurea in zooiatria, all'ufficiale del corpo veterinario militare, a seconda della durata legale del corso universitario effettivamente seguito ».

Al secondo comma dell'articolo stesso è sostituito il seguente:

« Tali periodi non possono decorrere da età inferiore ai diciassette anni ».

CAPO II.

Valutazione delle pensioni e delle indennità.

Art. 7.

Le pensioni normali e quelle dipendenti da inabilità o morte a causa di servizio, indistintamente per gli impiegati civili, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, dell'armata, delle capitanerie di porto, dell'aeronautica e della guardia di finanza, nonchè per i graduati e agenti di custodia delle carceri, sono liquidate sulla media degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo.

Sono abrogati gli articoli 4 e 6 della legge 15 luglio 1910, n. 430.

Art. 8.

Le aliquote di cui all'art. 5 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sono stabilite in un quarantesimo sulle prime lire quattromila della media degli stipendi ed assegni percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo ed in un sessantesimo sopra la rimanente somma.

Uguali aliquote si applicano per le pensioni normali degli ufficiali dell'esercito, dell'armata, delle capitanerie di porto, dell'aeronautica e della guardia di finanza, tranne per i gradi compresi nelle annesse tabelle *A* e *B*, per i quali la liquidazione della pensione si fa con le aliquote ivi indicate.

Le pensioni degli ufficiali per ferite o infermità contratte a causa di servizio sono calcolate in base alle aliquote indicate nelle colonne 2 e 3 delle annesse tabelle *A* e *B*, qualunque sia l'arma o il corpo cui l'ufficiale appartiene.

La pensione spettante all'impiegato civile e all'ufficiale che abbiano raggiunto quaranta anni di servizio è pari ai quattro quinti della detta media triennale, ferma la limitazione di cui al primo comma del seguente art. 10.

È abrogato il secondo comma dell'art. 9 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

La pensione spettante all'ufficiale non può essere minore di quella che egli avrebbe ottenuto nel grado immediatamente inferiore, in base agli assegni utili a pensione, secondo la propria anzianità.

Art. 9.

All'art. 22 del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato con l'art. 1 del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 351, è sostituito il seguente:

« La pensione spettante ai sottufficiali che dopo venti anni di servizio cessino dal servizio, sia in seguito a domanda, sia di autorità, o per prescrizione di legge, è liquidata sulla media degli stipendi o paghe percepite durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

« La pensione è stabilita in ragione di un trentatreesimo sopra le prime lire tremila e di un cinquantesimo sopra la rimanente somma, per ciascun anno di servizio utile agli effetti della pensione.

« In nessun caso la pensione può essere superiore ai quattro quinti della media triennale suddetta ».

La stessa sostituzione è fatta all'art. 51 del Regio decreto 20 ottobre 1919, n. 1988, modificato con l'art. 17 del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 347.

Art. 10.

Nei casi previsti dagli articoli 9 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 e 17 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e in tutti gli altri casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono l'ammontare o il massimo della pensione normale o privilegiata nella misura dei nove decimi della media dello stipendio o paga, è sostituito l'ammontare o i massimo di otto decimi sulle prime lire ventimila della media calcolata secondo dispone il precedente articolo 7 e di cinque decimi sulla eventuale eccedenza.

È abrogato il massimo di lire 12,000 di cui all'articolo 9 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, e all'articolo 8 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

Nei casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono un ammontare di pensione che può superare l'importo dell'ultimo stipendio o paga di attività di servizio, tale ammontare è ridotto a quello dell'ultimo stipendio o paga e degli altri assegni utili a pensione.

Art. 11.

La indennità per una sola volta di cui agli art. 3 e 4 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, spetta dopo dieci anni di servizio effettivo.

Sia per l'impiegato, sia per la vedova e gli orfani, la indennità è ragguagliata a tanti dodicesimi sulle prime lire quattromila e a tanti diciottesimi sulla rimanente parte dell'ultimo stipendio effettivamente ed integralmente percetto, quanti sono gli anni di servizio.

Nessuna indennità diretta o di riversibilità spetta al personale di custodia delle carceri.

Art. 12.

Ai numeri 3 e 4 dell'art. 8 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144, e ai numeri 3 e 4 dell'articolo 14 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, sono sostituiti i seguenti:

« 3° Vedova con orfani aventi diritto a pensione:
con un orfano, 60 per cento;
con due orfani, 65 per cento;
con tre orfani, 70 per cento;
con quattro o più orfani, 75 per cento;

« 4° Quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e, in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione viene ripartita nel modo seguente: il 40 per cento alla vedova e il rimanente, calcolato come al precedente n. 3, diviso in parti eguali fra tutti gli orfani ».

Per le indennità per una sola volta rimane in vigore la ripartizione stabilita dall'art. 106 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Le disposizioni concernenti la misura e la ripartizione della pensione per le vedove e i figli dei militari sono applicabili anche alle pensioni di riversibilità degli appartenenti al corpo della guardia di finanza.

Sono abrogati l'ultimo capoverso dell'art. 4 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, ed il penultimo comma dell'art. 13 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

CAPO III.

Pensioni privilegiate.

Art. 13.

Le pensioni privilegiate per inabilità o morte a causa di servizio, spettano soltanto quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata dell'infermità, della lesione o della morte.

Non può considerarsi dipendente dal servizio la infermità, la lesione o la morte che risalga a causa verificatasi oltre cinque anni prima della cessazione dal servizio.

Art. 14.

Al primo comma dell'art. 6 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, è sostituito il seguente:

« Nel caso previsto dall'articolo 2 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, quando si tratti di infermità o lesioni ascrivibili alla prima categoria secondo la tabella *A*, annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, la pensione sarà uguale ai quattro quinti della media degli stipendi dell'ultimo triennio o dell'eventuale minor periodo di servizio ».

Art. 15.

Il diritto a pensione privilegiata normale, dei genitori, fratelli e sorelle dei militari, di cui all'art. 123 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, è limitato ai soli casi di morte avvenuta per causa di servizio dipendente dagli obblighi di leva o di servizio valido agli effetti dell'adempimento di tali obblighi.

CAPO IV.

Disposizioni varie.

Art. 16.

Con separato decreto Reale, da emanarsi, su proposta del ministro delle finanze, di concerto col ministro dei lavori pubblici, entro il 31 dicembre 1923 e con effetto dal 1° gennaio 1924, verrà provveduto:

a) alla estensione al personale delle ferrovie dello Stato delle norme di cui al presente decreto, con le speciali modalità che siano ritenute necessarie;

b) alla revisione dei limiti di età concernenti il detto personale stabiliti dal regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 17.

La misura delle pensioni di riversibilità corrispondenti a quelle dirette in corso di godimento alla entrata in vigore del presente decreto è regolata dagli articoli 8 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, e 14 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, modificati ed estesi dal precedente articolo 12.

Il disposto del comma precedente non si applica per la riversibilità delle pensioni dirette liquidate in base alle leggi dei cessati governi.

Art. 18.

Sono abrogati l'art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750 e l'art. 3 della legge 20 dicembre 1910, n. 887, relativi alla iscrizione, alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai, del personale subalterno delle amministrazioni centrali e degli uscieri degli uffici giudiziari.

Il trattamento di quiescenza e le ritenute in conto entrate del tesoro per i detti personali sono regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, compreso quelle del presente decreto. Si applicano ai personali stessi anche le disposizioni sul riconoscimento dei servizi di straordinario, avventizio e simile, nonchè quelle degli articoli 3 e 5 della legge 10 aprile 1921, n. 552, circa il ricupero da parte dello Stato delle somme versate alla Cassa nazionale e la restituzione dei libretti di iscrizione al personale che cessi dal servizio senza indennità o pensione.

Il personale di cui al presente articolo sarà assoggettato ad una ritenuta straordinaria pari a quella stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sullo stipendio iniziale di ruolo, per un periodo di tempo uguale a quello trascorso dalla data della prima nomina a posto di ruolo fino al 31 dicembre 1923. Tale periodo è riconosciuto utile ai fini di pensione.

La predetta ritenuta potrà essere ripartita in rate mensili a decorrere dal 1° gennaio 1924 e fino al 31 dicembre 1929. Sono applicabili per la ritenuta stessa le norme del penultimo e terzultimo comma del precedente art. 2.

Il trattamento di quiescenza degli agenti subalterni del Ministero della guerra provenienti dagli operai a matricola, assunti come tali dopo il 15 luglio 1906, ma prima della entrata in vigore della legge 8 luglio 1912, n. 750, si intende regolato dalle norme stabilite per gli impiegati civili dal testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, restando per essi privo di ogni effetto, dalla stessa data della sua applicazione, l'art. 3 della citata legge 8 luglio 1912, n. 750.

Art. 19.

Al personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, già appartenente al ruolo aggiunto e trasferito nel ruolo ordinario, giusta l'art. 7 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, e a quello assunto posteriormente nei ruoli dei geometri e degli aiutanti, disegnatori e computisti sono estese le disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, considerando utile a pensione il servizio prestato in ruolo ordinario.

Sono estese a detto personale anche le disposizioni sulle ritenute in conto entrate del tesoro, salvo il disposto del sesto e dell'ottavo comma del presente articolo, e quelle sul riconoscimento dei servizi di straordinario, avventizio e simile, fermo il disposto dei seguenti commi circa il riconoscimento dei servizi prestati nel ruolo aggiunto.

Il personale che, comunque, abbia fatto passaggio dal ruolo aggiunto a quello ordinario del catasto e dei servizi tecnici di finanza, può, entro il 30 giugno 1924, chiedere che sia ad esso applicata la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 5 ottobre 1920, n. 1431, circa il riconoscimento agli effetti di pensione dei servizi prestati nel ruolo aggiunto.

Gli impiegati già iscritti alla Cassa di previdenza, di cui al testo unico approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quarta, possono prelevare la somma da versare per il riconoscimento di cui al comma precedente

dal proprio conto individuale o dall'indennità accantonata giusta l'art. 18 del regolamento approvato con Regio decreto 20 ottobre 1904, n. 729.

L'importo delle somme accreditate nel conto individuale, insieme con la relativa quota del fondo comune, e la indennità accantonata giusta la citata disposizione, sono versate all'Erario allorquando gli impiegati, che si sono avvalsi della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo, abbiano compiuto il periodo di servizio necessario per acquistare diritto ad indennità ordinaria, compresi, in detto periodo, gli anni di servizio di cui abbiano perfezionato il riconoscimento.

Scaduto il periodo indicato nel precedente comma gli impiegati tuttora iscritti alla Cassa predetta saranno assoggettati alla ritenuta in conto entrate del tesoro, giusta l'art. 1 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144, cessando allora la ritenuta e il contributo dello Stato di cui all'art. 3 del citato testo unico.

Fino alla scadenza del medesimo periodo restano fermi, per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui al terzo comma del presente articolo, i diritti e gli obblighi stabiliti dal testo unico stesso e dal relativo regolamento.

Per gli impiegati che non si avvalgano della detta facoltà rimane aperto il conto individuale e resta accantonata l'indennità di cui all'art. 18 del regolamento approvato con Regio decreto 20 ottobre 1904, n. 729, fermi i loro diritti verso la Cassa di previdenza. Cessano però, dal 1° luglio 1924, il contributo dello Stato e le ritenute a carico degli impiegati stessi per la detta Cassa venendo essi assoggettati, dalla data medesima, alla ritenuta in conto entrate del Tesoro.

Gli impiegati di cui al presente articolo, che cessino dal servizio prima di aver conseguito il diritto a pensione, e i loro aventi causa, hanno facoltà di richiedere la indennità che in base agli articoli 15 e 16 della legge 14 luglio 1907, n. 543, sarebbe loro spettata; in tal caso non sarà corrisposta la indennità ordinaria contemplata dalle leggi sulle pensioni civili.

CAPO V.

Semplificazioni procedurali.

Art. 20.

Il primo comma dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è sostituito dal seguente:

« Per l'applicazione, ai singoli casi, dell'articolo precedente, si seguiranno, tanto per i militari, quanto per i funzionari coloniali e gli altri impiegati civili dello Stato, da qualunque amministrazione dipendano, le stesse norme prescritte per l'accertamento delle altre infermità da essi contratte per causa di servizio ».

Art. 21.

È abrogato il terzo comma dell'art. 10 della legge 11 giugno 1897, n. 182, modificato con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1161.

È pure abrogato il secondo comma dell'art. 4 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 22.

Sono abrogati l'art. 173 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive disposizioni che vi si riferiscono.

I decreti per il collocamento a riposo di autorità del personale civile e militare debbono essere emanati di concerto col ministro delle finanze.

Art. 23.

Il decreto di cessazione dal servizio deve esplicitamente indicare la decorrenza dalla quale ha effetto. Qualora dalla cessazione del servizio sorga diritto a trattamento di riposo e sia stata esibita la domanda di liquidazione della pensione, le singole amministrazioni provvedono alla concessione di ufficio di un acconto mensile nella misura dei quattro quinti dell'ammontare presunto dell'assegno o pensione e dell'assegno mensile per caroviveri, eventualmente dovuto, al netto di ritenute, per tutto il periodo che intercede tra la cessazione dal servizio e la effettiva riscossione della pensione definitiva da liquidarsi dalla Corte dei conti.

Sulle indennità non può farsi luogo ad alcuna concessione di acconto.

Il decreto di cessazione dal servizio deve essere inviato alla Corte dei conti entro otto giorni dalla sua data, e, parimenti, entro otto giorni dalla presentazione, deve essere inviata alla Corte stessa la domanda di pensione corredata dei prescritti documenti e del progetto di liquidazione, dal quale deve risultare l'importo dell'assegno o pensione presunta, l'ammontare dell'acconto concesso, la delegazione del tesoro che provvede al relativo pagamento e la esistenza, o meno, di debiti, cessioni o altri impedimenti.

Copia del progetto di liquidazione deve essere contemporaneamente inviata al ministero delle finanze.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9 del Regio decreto 21 luglio 1911, n. 886, e il Regio decreto 5 febbraio 1914, n. 107.

Art. 24.

Gli acconti corrisposti ai sensi del precedente art. 23, che risultino non dovuti, vengono ricuperati in conformità delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 25.

L'acconto di pensione a coloro che aspirano alla pensione privilegiata viene concesso soltanto quando essi abbiano diritto a pensione ordinaria e in ragione dei quattro quinti dell'ammontare presunto di quest'ultima.

Art. 26.

Per le pensioni di riversibilità l'acconto viene concesso dal ministero delle finanze, su domanda degli interessati, sentito il procuratore generale della Corte dei conti.

Art. 27.

Il procedimento per la liquidazione degli assegni diretti di quiescenza può, dalla Corte dei conti, iniziarsi d'ufficio appena avvenuta la registrazione dell'atto che dispone la cessazione dal servizio, ovvero la produzione di qualsiasi altro provvedimento che possa tenerne luogo, ai sensi dell'art. 174 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 28.

Per i dipendenti dallo Stato per i quali sia stabilito trattamento di quiescenza, le singole amministrazioni, durante il periodo del servizio, debbono raccogliere i documenti relativi a precedenti servizi prestati, nonchè quelli di stato civile, personali e di famiglia, richiesti per la liquidazione della pensione, sia diretta che di riversibilità.

Detti documenti, insieme all'ultimo stato di servizio e agli altri atti occorrenti, sono comunicati alla Corte dei conti a

corredo del decreto di cessazione dal servizio ovvero a corredo delle domande di liquidazione degli assegni di riversibilità.

Capo VI.

Indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza.

Art. 29.

Al personale inscritto da almeno sei anni all'Opera di previdenza che sia collocato a riposo con diritto a pensione, è corrisposta, a titolo d'indennità di buonuscita, una somma pari a tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati nelle categorie di personale ammesse a fruire dei benefici dell'Opera medesima. L'indennità non può però superare l'importo di quattro mensilità di stipendio e in ogni caso il limite massimo di lire cinquemila.

I servizi prestati anteriormente all'iscrizione all'Opera di previdenza, sempre nelle categorie ammesse ai benefici della Opera stessa, si computano soltanto per metà ai fini della valutazione della indennità di buonuscita.

Art. 30.

Qualora l'inscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio per il diritto a pensione, muoia prima del collocamento a riposo, l'indennità di buonuscita, nella misura di cui al precedente articolo 29, è corrisposta alla vedova, non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, e, in mancanza della vedova, ai figli minori e alle figlie maggiorenni che siano, inoltre, nubili.

Art. 31.

A partire dall'esercizio finanziario 1924-25 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze, a titolo di contributo dello Stato a favore dell'Opera di previdenza, la somma di lire sei milioni.

Capo VII.

Disposizioni finali.

Art. 32.

Il trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità, da liquidarsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, al personale in servizio al 1° gennaio 1924, non può in alcun caso essere inferiore a quello che sarebbe spettato alla data stessa, sulla base della media degli stipendi o delle paghe, e degli altri assegni utili a pensione, percetti nel triennio anteriore, secondo le disposizioni precedentemente in vigore, applicando però, per quanto riguarda la valutazione dei servizi resi fino al 31 dicembre 1923, le norme degli articoli 1 a 6 del presente decreto.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, per la determinazione delle pensioni di riposo e di quelle di riversibilità, anche agli ufficiali che al 1° gennaio 1924 si trovino in posizione ausiliaria o in posizione ausiliaria speciale, per i quali la media anzidetta sarà calcolata sugli stipendi e altri assegni utili a pensione percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo.

Art. 33.

Il trattamento di quiescenza diretto e di riversibilità del personale assunto in servizio dopo la data di attuazione del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, è regolato dalle disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio alla data stessa, comprese quelle successivamente approvate e quelle del presente decreto.

E' abrogato l'art. 70 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 34.

Il trattamento di quiescenza del personale che verrà assunto in servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento.

In caso di cessazione dal servizio del personale medesimo, anteriormente alla emanazione di tale provvedimento, verrà fatto il trattamento di cui al primo comma dell'art. 33.

Art. 35.

Il personale collocato in posizione ausiliaria o a riposo prima dell'entrata in vigore del presente decreto, che abbia liquidato il massimo, di cui all'art. 7 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, o all'art. 8 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, ha facoltà di chiedere, se più favorevole, la liquidazione di una nuova pensione in base alle disposizioni di cui al precedente capo II.

Tale nuova pensione avrà effetto dal 1° gennaio 1924 e il titolare di essa non potrà usufruire di alcuno degli aumenti che siano stabiliti per pensioni liquidate in dipendenza di cessazioni dal servizio con decorrenze anteriori.

Art. 36.

Nelle liquidazioni da farsi d'ufficio per le quali siasi già verificata la decadenza prevista dall'art. 182 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, la decorrenza della pensione verrà fissata dal 1° gennaio 1924.

Art. 37.

Le domande di collocamento a riposo presentate dopo la data del presente decreto e anteriormente al 1° gennaio 1924 potranno aver corso soltanto con decorrenza posteriore al 1° gennaio stesso.

Art. 38.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia diversamente disposto, entrano in vigore il 1° gennaio 1924.

Nulla è innovato per quanto concerne le pensioni di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — De' Stefani.

Visto, *il Guardasigilli*: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 199. — Granata.

TABELLA A.

Aliquote da applicarsi nella liquidazione delle pensioni spettanti agli ufficiali dell'Esercito e della Guardia di finanza.

GRADI	Carabinieri Reali, fanteria, cavalleria, genio, artiglieria (ruolo combattente)		Artiglieria (ruolo tecnico) corpi sanitario, di commissariato, di amministrazione, veterinario, farmacisti militari		Guardia di finanza	
	Sulle prime L. 4000	Sulla eccedenza	Sulle prime L. 4000	Sulla eccedenza	Sulle prime L. 4000	Sulla eccedenza
1	2	3	4	5	6	7
Sottotenente	1/30	1/44	1/32	1/47	1/32	1/47
Tenente.	1/30	1/43	1/32	1/46	1/32	1/46
Capitano	1/31	1/46	1/34	1/50	1/33	1/49
Maggiore	1/33	1/50	1/36	1/54	1/34	1/51
Ten. colonnello . . .	1/35	1/54	—	—	1/35	1/54

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA B.

Aliquote da applicarsi nella liquidazione delle pensioni degli ufficiali dell'Armata e dell'Aeronautica.

GRADI	Stato Maggiore generale (compresi gli ufficiali macchinisti) della Marina e dell'Aeronautica.		Corpi del Genio navale, del Genio aeronautico, di commissariato della Marina e dell'Aeronautica, sanitario, farmacisti militari		Corpo delle capitanerie di porto	
	Sulle prime L. 4000	Sulla eccedenza	Sulle prime L. 4000	Sulla eccedenza	Sulle prime L. 4000	Sulla eccedenza
1	2	3	4	5	6	7
Guardiamarina . . . Sottotenente e gradi corrispondenti. . .	1/27	1/40	1/32	1/47	1/34	1/50
Sottotenente di vascello. . . . . . . Tenente e gradi corrispondenti	1/27	1/39	1/31	1/47	1/33	1/50
Tenente di vascello . Capitano e gradi corrispondenti . . .	1/26	1/39	1/30	1/47	1/32	1/50
Capitano di corvetta Maggiore e gradi corrispondenti	1/30	1/46	1/32	1/49	1/34	1/51
Capitano di fregata . Tenente colonnello e gradi corrispondenti	1/32	1/48	1/34	1/53	1/36	1/55
Capitano di vascello. Colonnello e gradi corrispondenti	1/34	1/52	—	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:
DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923.
Sistemazione definitiva della stazione zoologica di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 21 ottobre 1915; 26 maggio 1918, numero 732; 9 giugno 1918, n. 804; 30 settembre 1920, n. 1637; 12 dicembre 1920, tutti riflettenti la stazione zoologica di Napoli (Acquarium) già appartenente al suddito tedesco professor Rinaldo Dohrn;

Ritenuto la necessità di dare un assetto definitivo all'istituto medesimo, anche regolando i rapporti giuridici che riflettono lo Stato — cui spettano tutte le attività dei sudditi ex-nemici — e il comune di Napoli nei riguardi del prof. Rinaldo Dohrn ed i suoi germani e provvedendo, altresì, sulle proprietà dei signori Dohrn, a seguito della sentenza della Corte d'appello di Napoli 31 maggio-9 giugno 1922 tra detto Comune e gli eredi Dohrn;

Vista la deliberazione della Giunta municipale di Napoli addì 7 settembre 1923, presa con i poteri del Consiglio e debitamente approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Napoli addì 18 settembre 1923;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'istruzione, per la marina ed il Commissario per la liquidazione dei beni ex-nemici, nonchè del Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La stazione zoologica di Napoli è eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto che, d'ordine Nostro, firmato dal Ministro proponente, è allegato al presente decreto.

Art. 2.

La proprietà denominata San Pietro, sita in Porto d'Ischia, consistente in un appezzamento di terra con annessa casina, già di proprietà degli eredi Dohrn, riportato nel catasto rustico del comune d'Ischia in testa a Dohrn Antonio di Carlo Augusto, alla partita 666, numeri di mappa 7 e 8, foglio 4, ed incamerato al demanio dello Stato per effetto del Nostro decreto 10 aprile 1921, n. 470, viene assegnata in piena proprietà all'Ente morale.

Art. 3.

E' costituito all'Ente morale un fondo di cassa iniziale, liquido, di L. 250,000 per l'incremento dell'istituto. Tale somma è formata dal prezzo di vendita dei seguenti beni, già appartenenti agli eredi Dohrn, incamerati per effetto del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, che il demanio dello Stato, a mezzo dei suoi legittimi rappresentanti locali, è autorizzato a consentire a favore del prof. Rinaldo Dohrn per il suddetto prezzo di L. 250,000:

a) tenuta Sette Ponti in Forte dei Marmi (provincia di Lucca), riportata nel catasto di Pietrasanta alla partita intestata a Baranowka Maria Maddalena di Giorgio, in Dohrn Antonio Felice, come al n. 112 del campione terreni e al numero 27 del registro fabbricati del comune di Forte dei Marmi, con tutti i mobili ivi esistenti;

b) bosco d'alto fusto sito a Castello d'Ischia, in località denominata « Arso », riportato nel catasto rustico del comune d'Ischia alla partita 666 in testa di Dohrn Antonio di Carlo Augusto, al numero di mappa 10, foglio 9.

Art. 4.

Per effetto di quanto tutto sopra disposto sull'accordo del comune di Napoli e del prof. Rinaldo Dohrn, è restituita libera agli eredi Dohrn la proprietà sita in Napoli a via Francesco Crispi, già Rione Amedeo, n. 92, con tutti i mobili ivi contenuti, autorizzandosi il Prefetto di Napoli a farne la riconsegna al prof. Rinaldo Dohrn.

Art. 5.

Verun diritto o protesta a compenso o indennità di qualsiasi titolo potranno essere vantati sia dal prof. Rinaldo Dohrn, sia dai suoi coeredi in confronto del Governo italiano e del Municipio di Napoli, rispetto alla stazione zoologica di Napoli, ed è dichiarata perciò inammissibile ed è improponibile qualunque istanza od azione al riguardo, anche se si volesse farla derivare dalle concessioni fatte dal Municipio di Napoli, dagli atti compiuti da questo o dal Governo italiano e da decisioni rese dal magistrato.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE — DI REVEL — GIURIATI.

Schema di Statuto.

Art. 1.

La Stazione zoologica di Napoli, eretta in Ente morale sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, ha per iscopo il compimento di studi e di indagini sulla biologia marina pei quali è aperta agli studiosi di tutto il mondo ed offre ad essi i mezzi e l'assistenza per la ricerca scientifica mediante tavoli di studio. La Stazione zoologica oltre ai laboratori e la biblioteca per gli studiosi, mantiene un acquario aperto al pubblico.

Art. 2.

Il patrimonio della Stazione zoologica è costituita da:

a) i fabbricati esistenti nella villa comunale ad essa assegnati in uso perpetuo e per i suoi fini dal comune di Napoli, con tutti i loro annessi e dipendenze, col loro arredamento, con le suppellettili, comprese le imbarcazioni ed i galleggianti e con tutto il materiale scientifico di cui è fornita;

b) un appezzamento di terra con annessa casina in località San Pietro in Porto d'Ischia, già di proprietà degli eredi Dohrn e riportato in catasto rustico del comune d'Ischia in testa a Dohrn Antonio di Carlo Augusto alla partita 666, ai numeri di mappa 7 e 8, foglio 4 e devoluto al Demanio dello Stato, in virtù del decreto 10 aprile 1921, n. 470. Avrà inoltre un fondo di cassa iniziale liquido di lire 250,000 per l'incremento dell'istituto.

Tale somma viene versata dal prof. Rinaldo Dohrn quale prezzo convenuto per la vendita che a suo favore gli vien fatta dal demanio dello Stato dei beni mobili ed immobili siti in Forte dei Marmi e Castello d'Ischia, già appartenenti ai signori Dohrn.

Art. 3.

Le entrate della Stazione zoologica sono costituite:

1° Dai contributi annuali del Ministero della pubblica istruzione, del Comitato talassografico e del comune di Napoli;

2° Dalle contribuzioni di Enti pubblici e istituzioni italiane e straniere;

3° Dalla locazione di tavoli di studio;

4° Dalle tasse d'ingresso all'acquario e da altri eventuali proventi.

Art. 4.

La Stazione zoologica ha un Consiglio d'amministrazione presieduto dal sindaco di Napoli o da chi ne fa le veci e di sei membri, di cui uno su designazione della Giunta comunale di Napoli ed un altro su designazione del Comitato talassografico.

Questi sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello della marina e del Commissario per la liquidazione dei beni incamerati, finchè dura tale carica; restano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio ha tra i suoi membri un consigliere delegato, che è incaricato di tale ufficio con decreto di nomina.

Il Consiglio può scegliere un segretario anche fuori dei propri membri.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ordinariamente due volte l'anno, e straordinariamente tutte le volte che sia ritenuto necessario dal presidente o che ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera sui bilanci preventivi e consuntivi, sull'andamento della gestione amministrativa ed economica, sulla nomina o licenziamento del personale scientifico, tecnico ed amministrativo e su ogni altro affare che ecceda l'ordinaria amministrazione.

I bilanci sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente e vigila sull'intera amministrazione sia tecnica sia amministrativa.

Art. 8.

Il consigliere delegato attende all'esecuzione dei bilanci riscuotendo l'entrata e provvedendo alle spese ed esegue le altre deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Provvede alla nomina ed al licenziamento del personale subalterno. Può anche, in caso di urgenza, provvedere alla nomina e licenziamento di altro personale che non sia direttivo, riferendone al Consiglio nella prima adunanza per la ratifica. Allo stesso consigliere delegato sarà, con decreto di nomina, attribuita la direzione tecnica dell'istituto.

Art. 9.

Gli assegni dovuti al consigliere delegato sono stabiliti nell'atto di nomina.

Art. 10.

Per i lavori talassografici e talassobiologici, da compiersi dalla Stazione zoologica, sarà di volta in volta chiesta la autorizzazione del Ministero della marina, a mezzo dei suoi organi locali.

Art. 11.

Tutte le pubblicazioni della Stazione zoologica saranno edite in veste italiana, ma in esse saranno accolte le quattro lingue (italiana, francese, inglese, tedesca), ammesse ai congressi biologici internazionali.

Art. 12.

Un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione e dal Ministero della pubblica istruzione disciplinerà l'ordinamento interno della Stazione zoologica, fisserà la pianta del personale ad essa addetto e ne determinerà il trattamento economico. Il personale dovrà essere di prevalenza italiano. I capi reparto saranno scelti fra scienziati italiani.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 26 novembre al 2 dicembre 1923 è stata fissata in L. 452, rappresentanti 100 dazio nominale e 352 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 13).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	447696	227 50	*De Ferrari* Rosa fu Vincenzo, moglie di *De Ferrari Eduardo* fu Giuseppe, dom. a Genova	*Bianchi* Rosa fu Vincenzo, moglie di *Defferrari Antonio-Eduardo-Giuseppe* vulgo Eduardo, dom. a Genova.
»	710562	1260 —	Bonino *Giovanna Violante* fu Giovanni, moglie di Tavella Giuseppe, dom. a Roma. - Vincolata	Bonino Maria-Giuseppa-Violante-Anna, moglie, ecc., come contro. - Vincolata.
»	680030	35 —	Vola *Guido* fu Giosuè, dom. a Luserna San Giovanni (Torino); con usufrutto vitalizio a Berard Dumoret Luigi-Giacomo fu Luigi, dom. in Torre Pellice	Vola *Enrico-Giulio Edgardo-Guido* fu Giosuè, ecc., come contro.
»	327151	70 —	Depetris *Luigi* fu Carlo, dom. a Melazzo (Alessandria) - Vincolata	Depetris *Bartolomeo-Luigi* fu Carlo, ecc., come contro. - Vincolata.
5 %	58519	7895 —	Schiaffino-*Santiago* Giacomo fu Giacomo, dom. a Genova	Schiaffino Giacomo *detto Santiago* fu Giacomo, dom. a Genova.
»	63738	155 —	Schiaffino-*Santiago* Giacomo fu Giacomo, dom. a Levanto (Genova)	Intestata come la precedente.
3.50 %	750941	126 —	Bottelli *Maria* fu Ambrogio, minore, sotto la patria potestà della madre Biotti Clementina fu Camillo, ved. di Bottelli Ambrogio, dom. a Morazzone (Como)	Bottelli *Rachele-Maria* fu Ambrogio, minore, ecc., come contro.
5 %	316636	70 —	Oneto *Mario-Paolo* di Gustavo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova; con usufrutto vitalizio a Ammirato Agostina fu Claudio ved. Cauzini	Oneto *Maria-Paola* di Gustavo, minore, ecc., come contro.
»	325443	500 —	Riolo *Eleonora* fu Giorgio, moglie di Pepoli Luciano, dom. a Palermo	Riolo *Elena* fu Giorgio, moglie di Pepoli Luciano, dom. a Palermo
3.50 % » »	588682 594643 673277	2037 — 122 50 196 —	Sanguineti Carlo-Davide fu Cesare, minore, sotto la patria potestà della madre Dallorso *Francesca-Enrichetta* di Andrea, ved. di Sanguineti Cesare dom. in Chiavari (Genova)	Sanguineti Carlo-Davide fu Cesare minore, sotto la patria potestà della madre Dallorso *Enrichetta*, ecc., come contro.
»	224346	437 50	Bovari Francesco fu Vittorio, dom. a Casei Gerola (Pavia); con usufrutto vitalizio a Balbo Giuseppina fu Domenico ved. di *Bovari Giuseppe-Antonio* dom. in Torino	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Balbo Giuseppina fu Domenico ved. di *Boario Giuseppe* dom. in Torino.
»	224345	437 50	Bovari Giovanni fu Luigi, dom. a Casei Gerola (Pavia); con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro ed il resto come la precedente.
»	750795	52 50	Arpaia *Carmela* fu Raffaele, minore, sotto la patria potestà della madre Pezzella Rosa fu Antonio, ved. di Arpaia Raffaele, dom. a Napoli	Arpaia *Maria-Carmela*, ecc., come contro.
5 % » » » 3.50 % » » »	58079 180222 269557 269637 698701 702403 749688 757576	70 — 265 — 610 — 750 — 52 50 24 50 35 — 52 50	Di Pietro *Antonia o Antonietta*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Messina	Di Pietro *Antonina*, minore, ecc., come contro

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Debito redimibile 3 % netto	2403 2404	270 — 75 —	*Bzkits* Danitza fu *Giovanni*, ved. di Waser *Vittorio*, dom. a Genova	*Brkits* Danitza fu *Giacomo, detto Giovanni*, ved. di Waser *Giovanni-Vittorio, detto Vittorio*, dom. a Genova.
5 %	234317	100 —	Fava *Fede* di Beniamino, moglie di Faricci Luigi, dom. a Napoli	Fava *Fedelina o Fedele* di Beniamino, moglie di Faricci Luigi, dom. a Napoli.
3.50 %	255834	140 —	Strumia avv. *Tommaso* fu *Antonio*, dom. in Sommariva del Bosco (Cuneo) - Vincolata	Strumia avv. *Giuseppe-Tommaso* fu *Giovanni-Antonio*, ecc., come contro.
5 %	172698	240 —	Corte Gino fu *Domenico*, minore, sotto la patria potestà della madre Ricci Maria-Giovanna fu Gio. Batta, ved. di Corte *Domenico*, dom. a Genova	Corte Gino fu *Giovanni Battista*, minore, sotto la patria potestà della madre Ricci Maria-Giovanna, detta *anche Giovanna* fu Giambattista, ved. di Corte Giovanni Battista, dom. a Genova.
»	172699	240 —	Corte Enrico fu *Domenico*, minore, ecc., come la precedente	Corte Enrico fu *Giovanni Battista*, minore, ecc., come la precedente.
»	2342	160 —	Corte Gino fu Gio. Batta, minore, sotto la patria potestà della madre Ricci *Giovanna* fu Gio. Batta, ved. Corte, dom. a Genova	Corte Gino fu *Giovanni Battista*, minore, ecc., come la precedente.
»	2343	160 —	Corte Enrico fu Gio. Batta, minore, ecc., come la precedente	Corte Enrico fu *Giovanni Battista*, minore, ecc., come la precedente.
»	119970	20 —	Trucco *Francesco* di Gio. Batta detto Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Bricherasio (Torino); con usufrutto a Broccio Virginia	Trucco *Domenica-Francesco* di Gio. Batta, detta Angela, ecc., come contro.
3,50 %	409401	227 50	Migliore Margherita, *Adelaide*, Giuseppe e Luigi di Chiaffredo, minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dallo stesso Chiaffredo Migliore fu Pietro, dom. a Caraglio (Cuneo)	Migliore Margherita, *Maria-Adelaide*, Giuseppe e Luigi di Chiaffredo, ecc., come contro.
5 %	211889	80 —	Stefanini *Emma-Rosa* fu Olivo, minore, sotto la patria potestà della madre Bartolomei Maria fu Clavio, ved. Stefanini, dom. a Barga (Lucca)	Stefanini *Rosa* fu Olivo, minore, ecc., come contro.
3.50 % Cat. A.	23072	35 —	Tosello Antonietta fu Giacomo-Gaetano, minore, sotto la tutela di Vassallo Antonino fu Antonio dom. a Tenda (Cuneo); con usufrutto vitalizio a Niklans *Maria* fu *Federico* moglie di Bancal Leone, dom. a Tenda (Cuneo)	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Niklaus Anna-Maria* fu *Giovanni-Federico ved.* di *Tosello Giacomo e moglie di Bancal Maise Eugenia Leone*, dom. a Tenda (Cuneo).
3.50 %	354741	875 —	Pareti *Giacomo* fu Gregorio, dom. in Salsomaggiore (Parma)	Pareti *Carlo-Giacomo* fu Gregorio, dom. in Salsomaggiore (Parma).
»	431072	304 50	Falciola Carlo fu Cesare, dom. in Busto Arsizio (Milano); con usufrutto vitalizio a Guzzi *Luigia* fu Carlo, ved. di Falciola Cesare dom. come sopra	Falciola Carlo fu Cesare, dom. in Busto Arsizio (Milano); con usufrutto vitalizio a Guzzi *Antonia-Teresa-Luigia* fu Carlo, ecc., come contro.
»	368379	101 50	Falciola Pietro fu Cesare, dom. in Busto Arsizio; con usufrutto vitalizio come la precedente	Falciola Pietro fu Cesare, dom. in Busto Arsizio (Milano); con usufrutto vitalizio come la precedente.
» » »	623590 688704 585419	49 — 73 50 63 —	Marinaro Agostina fu Vincenzo, nubile, dom. a S. Stefano Camastra (Messina)	Marinaro Agostina fu Vincenzo, *interdetta*, ecc., come contro.
5 %	189994	750 —	Spada Lucia fu Rosario nubile, dom. in Comiso (Siracusa)	Spada Lucia fu Rosario, *inabilitata sotto la curatela di Spada Luigi fu Rosario*, dom. come contro.
3.50 %	505407	192 50	Spada Lucia fu Rosario, nubile, dom. in Comiso (Siracusa)	Spada Lucia fu Rosario, *inabilitata sotto la curatela di Meli Giuseppa, ved. Spada*, domiciliata come contro.
» »	281617 352127	210 — 70 —	Basso *Noemi Margherita* fu Giovanni Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre De Pian Annetta, dom. in Agordo (Belluno)	Basso *Margherita-Maria-Noemi* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	341211 341214	42 — 14 —	Moroni *Clementina* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Alcesti Adele, ved. Moroni, dom. in Cuggiono (Milano)	Moroni *Giuseppa-Diamante detta Clementina* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
»	247951	49 —	Maritano Alessandro, *Domenico*, Felice, Innocenzo, Luigi e *Giovanni* fu Isidoro, minori, sotto la tutela di Maritano Giuseppe fu Giacomo, dom. a Susa (Torino)	Maritano Alessandro, *Francesco-Domenico*, Felice, Innocenzo, Luigi e *Vincenzo* fu Isidoro, minori, ecc., come contro.
5 %	166101	985 —	Amodeo Diego *fu Domenico*, dom. a Toronto Ont (Canadà)	Amodeo Diego, d'ignoti, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 ottobre 1923. Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione — (Elenco n. 15).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % » » » »	235645 348005 440553 348004 440552	17 50 280 — 105 — 280 — 105 —	Gramegna *Giacinta* fu Adamo, minore, sotto la patria potestà della madre Ruatto Teresa, ved. Gramegna, dom. a Torino Le due ultime inscrizioni con usufrutto vitalizio a Ruatto Teresa di Battista, ved. di Gramegna Adamo, dom. a Torino	Gramegna *Violetta-Rosa-Giacinta* di Adamo, il resto come contro.
		Capitale		
Obbligazioni ferroviarie	10680 10681 10682 10683 10684	2500 — 2500 — 2500 — 2500 — 2500 —	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio, minore, sotto la patria potestà della madre marchesa Maria Argentina Bardi Serzelli fu Ferdinando, ved. di Cattaneo Giulio, dom. in Genova	Cattaneo *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	148739	600 —	Protopisani Antonietta fu *Michelangelo*, nubile, dom. a Napoli	Protopisani Antonietta fu *Nicolangelo*, nubile, dom. a Napoli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 novembre 1923. Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 8 corrente, in S. Paolo di Iesi, provincia di Ancona, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 18 novembre 1923.

Il giorno 14 corrente, in Furore, provincia di Salerno, e il giorno 18 corrente in Trevinano, provincia di Roma, sono stati attivati al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, uffici telegrafici collegati, rispettivamente, agli uffici telegrafici di Praiano e di Acquapendente.

Roma, 20 novembre 1923.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Con decreto in data 6 novembre 1923, n. 12296 il Ministero dei lavori pubblici, ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica di S. Michele al Tagliamento (provincia di Venezia) con sede in S. Michele al Tagliamento, secondo il testo deliberato dall'assemblea generale degli interessati del 29 aprile 1923.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 novembre 1923.

	Media		Media
Parigi	126 18	Belgio	109 18
Londra	100 603	Olanda	8 72
Svizzera	401 04	Pesos oro	16 33
Spagna	301 50	Pesos carta	7 18
Berlino	—	New-York	22 97
Vienna	0 033	Oro	443 26
Praga	67 60		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 71
	3.50 % » (1902)	71 46
	3 00 % lordo	48 50
	5.00 % netto	89 56

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 novembre 1923

	Media		Media
Parigi	124 80	Belgio	107 61
Londra	101 414	Olanda	8 78
Svizzera	403 —	Pesos oro	16 30
Spagna	301 —	Pesos carta	7 17
Berlino	—	New-York	23 153
Vienna	0 034	Oro	446 74
Praga	67 57		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 778
	3.50 % » (1902)	71 85
	3.00 % lordo	48 50
	5.00 % netto	89 45

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per una borsa di studio presso il Consorzio di frutticoltura di Albenga.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 3 aprile 1921, n. 600;
Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Consorzio di frutticoltura ligure in Albenga, una borsa di studio e tirocinio nel ramo della frutticoltura, specialmente a tipo industriale, per i laureati in scienze agrarie.

Art. 2.

Alla borsa è assegnata la somma di L. 5000, pagabili dal Ministero in rate trimestrali posticipate, in seguito a presentazione del certificato di frequenza rilasciato dal direttore del Consorzio.

Art. 3.

La borsa viene conferita in seguito a concorso per titoli, tra giovani laureati in scienze agrarie.

Art. 4.

L'esame di titoli è fatto da una Commissione esaminatrice nominata dal Ministero.

Art. 5.

La borsa di studio avrà la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre 1924, eccezione fatta per un mese estivo di vacanza.

Art. 6.

Il vincitore del concorso che otterrà la borsa dovrà risiedere in Albenga e verrà considerato quale assistente temporaneo del direttore del Consorzio ligure di frutticoltura, del quale dovrà seguire gli ordini e disposizioni.

Art. 7.

Alla fine della durata della borsa, il tirocinante riceverà un attestato di frequenza e di pratica in frutticoltura, specialmente a tipo industriale.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta legale, dovranno essere trasmesse al direttore del Consorzio ligure di frutticoltura in Albenga non oltre il 15 dicembre 1923, e dovranno essere corredate dei documenti seguenti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie, conseguita da non oltre un decennio, ed il certificato dei punti di merito conseguiti durante i corsi scolastici;

b) fede di nascita;

c) certificato di penalità e di moralità di data non anteriore al 1° ottobre 1923;

d) i titoli e pubblicazioni dimostranti la coltura scientifica del candidato.

Art. 9.

La spesa per la borsa di cui al presente decreto farà carico per L. 2500 al cap. 32 del bilancio di questo Ministero per esercizio 1923-24, e per L. 2500 al capitolo corrispondente per l'esercizio 1924-25.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 ottobre 1923

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.